



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 giugno 2022
(OR. en)

9954/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0145 (NLE)**

**ENFOPOL 332
CT 107
RELEX 776
JAI 858
NZ 5**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo

DECISIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo
tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra,
sullo scambio di dati personali tra
l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)
e le autorità della Nuova Zelanda
competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
l'articolo 88 e l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce che l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (2) Il 13 maggio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
- (3) I negoziati sull'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo ("accordo") si sono conclusi positivamente e a essi ha fatto seguito lo scambio del testo siglato dell'accordo, ricevuto il 3 dicembre 2021.

¹ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

- (4) L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale riconosciuto negli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹, rispettivamente.
- (5) L'accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
- (6) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 11/2022 il 10 giugno 2022.
- (9) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, sullo scambio di dati personali tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e le autorità della Nuova Zelanda competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo ("accordo"), con riserva della sua conclusione.¹⁺

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
⁺ Delegazioni/GU: cfr. documento ST 9269/22 INIT.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
